COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2000

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi

[notificata con il numero C(1999) 5016]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/245/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], modificata dalla direttiva 93/68/CEE [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza». È pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2) L'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche. È pertanto opportuno definire il concetto di prodotto e di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche.

(3) Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva. Occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi.

(4) La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii); la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii).

(5) Il comitato permanente per la costruzione ha espresso parere sfarevole al progetto di misure che gli è stato sottoposto dalla Commissione.

(6) Il progetto di decisione è stato sottoposto al Consiglio, il quale si è trovato nell'incapacità di agire nei tre mesi previsti ai sensi della direttiva 89/106/CEE. In conseguenza di ciò, le misure proposte sono adottate dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
[2] GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Pannelli di vetro piano e vetro curvato (inclusi vetro semplice, vetro lavorato, vetro speciale o di sicurezza, vetro rivestito, vetro rivestito da una pellicola, vetro smaltato, vetro elaborato in superficie e vetro a specchio):

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

— dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

— dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

Vetro profilato a U (armato e non armato):

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

— dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco.

Vetri isolanti:

Per tutti gli usi, con l'eccezione:

— dell'uso in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco;

— dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

Vetro in blocchi:

Per l'uso in applicazione non portanti, con l'eccezione:

— dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

Pareti di vetro in blocchi:

Per tutti gli usi in applicazioni non portanti, con l'eccezione:

— degli usi destinati a limitare la propagazione del fuoco;

— dell'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

ALLEGATO II

Pannelli di vetro piano e vetro curvato (inclusi vetro semplice, vetro lavorato, vetro speciale o di sicurezza, vetro rivestito, vetro rivestito da una pellicola, vetro smaltato, vetro trattato in superficie e vetro a specchio):

Per uso:

— in vetri antiproiettile o antisfondamento;

— in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco.

Vetro profilato a U (armato e non armato):

Per uso:

— in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco.

Vetri isolanti:

Per uso:

— antiproiettile o antisfondamento;

— in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco.

Vetro in blocchi:

Per l'uso in vetri antiproiettile o antisfondamento.

Pareti di vetro in blocchi:

Per uso:

— destinato a limitare la propagazione del fuoco;

— in vetri antiproiettile o antisfondamento.

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (1/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti**	Per gli usi in vetrazioni isolanti specificamente destinate a resistere al fuoco	qualsiasi	1
Pareti di vetro in blocchi	Limitare la propagazione del fuoco	qualsiasi	1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2.i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (2/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetro in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A, B, C A ([1]), D, E, F	3 4

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

([1]) Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (3/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti**	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco proveniente dall'esterno	prodotti che devono essere sottoposti a prova ——— prodotti «che devono rispondere ai requisiti» senza essere sottoposti a prova (1)	3 ——— 4

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

(1) Subordinato a conferma da parte del Gruppo norme antincendio.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (4/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato	Per l'uso nei vetri antiproiettile o antisfondamento	—	1
Vetri isolanti	———	———	———
Vetro in blocchi **Pareti di vetro in blocchi**	Per altri usi che possono presentare rischi di «sicurezza di impiego» e soggetti ai requisiti pertinenti	—	3
Vetro profilato a U	Per altri usi che possono presentare rischi di «sicurezza di impiego» e soggetti ai requisiti pertinenti	—	3

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2.i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (5/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato (sottoposti a trattamento speciale) **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetro in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	Per usi connessi con il risparmio energetico e/o la riduzione del rumore	—	3

Sistema 3: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

GRUPPO DI PRODOTTI

PRODOTTI DI VETRO PIATTO, VETRO PROFILATO E VETRO IN BLOCCHI (6/6)

1. **Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/CENELEC di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Pannelli di vetro piano o curvato **Vetro profilato a U** **Vetri isolanti** **Vetri in blocchi** **Pareti di vetro in blocchi**	Per usi diversi da quelli specificati ai gruppi di prodotti da (1/6) a (5/6)	—	4

Sistema 4: Cfr. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.